

Codice DB1205

D.D. 18 settembre 2013, n. 134

**Lago Maggiore. Comune di Arona. Autorizzazione ai soli fini della disciplina della navigazione relativa alla posa temporanea di palco galleggiante per svolgimento manifestazione. Richiedente Associazione Festival delle due Rocche.**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

Di autorizzare, per quanto di competenza e fatte salve le verifiche e/o l'acquisizione delle autorizzazioni di legge (l.r. n. 40/1998 e s. m. e i.; nulla osta ai fini idraulici), ai fini della sola disciplina della navigazione, la posa, dall'11 al 16 settembre 2013, o dalla data della presente determinazione se successiva, di un palco galleggiante su pontone, comportante l'occupazione di mq 111,98 di specchio acqueo in comune di Arona, sullo specchio acqueo ubicato all'interno della struttura portuale di Piazza del Popolo richiesta dall'Associazione Festival delle due Rocche al fine di consentire lo svolgimento di una manifestazione denominata "Incontri internazionali di teatro e parola".

L'impianto dovrà essere realizzato nella posizione e secondo le modalità riportate nei disegni allegati all'istanza in questione che, vengono visti da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

Il galleggiante dovrà risultare conforme alle norme contenute nel "Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali" emanato con D.P.G.R. n. 1/R del 29.03.2002.

Il Settore Navigazione Trasporti Merci e Logistica della Regione Piemonte potrà sempre variare le modalità sopra indicate ed il richiedente dovrà attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.

Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi.

Il titolare della presente autorizzazione é direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio del presente parere.

Il titolare della presente autorizzazione ha altresì l'obbligo, a propria cura e spese, di mantenere in perfetta conservazione e manutenzione le opere in argomento.

Il presente provvedimento non costituisce titolo all'occupazione dell'area demaniale di che trattasi e pertanto dovrà essere acquisito il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell'occupazione dell'area in questione.

Al termine dell'occupazione si dovrà procedere al ripristino dello stato dei luoghi senza l'abbandono, in superficie o in immersione, di parti dei manufatti posati.

La presente autorizzazione, che non è cedibile, si intende accordata nei limiti che competono al Settore Navigazione Trasporti Merci e Logistica della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente Responsabile  
Riccardo Lorizzo